



# COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

---

Numero Registro Generale 7 del 09-04-2026

## Ordinanze del Sindaco

*AREA TECNICA - AREA TECNICA*

**OGGETTO:** APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI – ANNO 2026

### IL SINDACO

### IL SINDACO

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile e attribuisce ai Comuni, ai sensi dell'art. 12, la funzione fondamentale di pianificazione di protezione civile e di prevenzione dei rischi;

**VISTO** l'art. 12, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 1/2018, che prevede tra le funzioni dei Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare per quanto attiene alle attività di presidio territoriale;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**VISTO** il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2025

**VISTO** il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", come modificata e integrata dalla L.R. 19 agosto 1999, n. 13 e dalla L.R. 14 aprile 2006, n. 14;

**VISTA** la Legge Regionale 7 giugno 1988, n. 14 "Norme per la istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali";

**VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30 settembre 2014;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e in particolare l'art. 185, comma 1, lett. f);

**VISTO** l'art. 10 della Legge 353/2000, che prescrive i divieti e le sanzioni relativi alle zone percorse dal fuoco;

**VISTO** l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di ordinanze sindacali;

**VISTI** gli artt. 423, 423-bis, 424, 449 e 650 del Codice Penale;

**VISTO** l'art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

**VISTO** il "Regolamento sui Fuochi controllati in Agricoltura" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6 agosto 2009;

**CONSIDERATO** che il territorio comunale durante la stagione estiva può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate;

**CONSIDERATO** che il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia espone a grave rischio le infrastrutture e gli insediamenti urbani;

**CONSIDERATO** che il territorio del Comune di Camporotondo Etneo è caratterizzato dalla presenza di numerosi terreni agricoli abbandonati, aree incolte e superfici di sciara lavica, nei quali la vegetazione spontanea secca costituisce elevato rischio di innesco e propagazione di incendi;

**RITENUTO** necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, in attuazione delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 1/2018;

**RITENUTO** altresì necessario disciplinare le operazioni di pulizia dei terreni e delle aree incolte al fine di ridurre il rischio di incendi;

**RICHIAMATI** gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e delle aree a rischio incendio;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali e le Leggi e i Regolamenti vigenti in Sicilia in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

**VISTA** la normativa vigente in materia di tutela ambientale e prevenzione incendi;

## **INVITA**

**1.** Chiunque avvisti un incendio a darne immediata comunicazione ai seguenti numeri, fornendo ogni utile indicazione per la localizzazione del focolaio:

- Numero Unico Emergenze: 112
- Vigili del Fuoco – Comando Provinciale Catania: 095 7548111
- Corpo Forestale Regione Siciliana:
  - Servizio Emergenze Ambientali: 1515
  - Sala operativa provinciale: 095 7396605/111
- Carabinieri:
  - Stazione di Camporotondo Etneo: 095 529011
  - Comando Compagnia Gravina di Catania: 095 422222
- Comune di Camporotondo Etneo:
  - Centralino: 095 2933065
  - Polizia Locale: 095 2933033 – 392 2456230
  - Ufficio Comunale di Protezione Civile: 095 2933033
- Dipartimento Regionale Protezione Civile – Sala operativa regionale (SORIS): 800 404040

**2.** I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente Ufficio Comunale di Protezione Civile la presenza di terreni in stato di abbandono e a rischio incendi, potranno compilare un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Camporotondo Etneo oppure presso il Comando di Polizia Locale.

**3.** Le segnalazioni dovranno pervenire o tramite consegna al protocollo generale dell'Ente o tramite trasmissione via PEC all'indirizzo: [ufficioprotocollo.camporotondoetneo.it](mailto:ufficioprotocollo.camporotondoetneo.it)

## **ORDINA**

## **1 – Obblighi e divieti**

**1.1** È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nel territorio comunale di Camporotondo Etneo di provvedere, entro e non oltre il 31 maggio 2026, alla pulizia delle aree da erbe secche, sterpaglie, rovi, cespugli, stoppie, residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa costituire innesco o veicolo di propagazione di incendio, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2.

**1.2.** Le aree dovranno essere mantenute pulite per tutto il periodo dal 31 maggio al 31 ottobre 2026, salvo eventuali proroghe stabilite dalle Autorità competenti (vedasi successivo punto 9).

**1.3.** È vietato dal 31 maggio al 31 ottobre 2026, salvo eventuali proroghe stabilite dalle Autorità competenti, accendere fuochi in prossimità di terreni agricoli o aree boscate, utilizzare apparecchi a fiamma libera, compiere operazioni che possano generare scintille o inneschi.

**1.4.** Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

## **2 – Modalità esecutive degli interventi**

**2.1** Viali parafuoco e fasce di sicurezza: Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di:

- viali parafuoco dalla larghezza minima di metri 10,00 lungo tutti i confini (sia con aree private sia con aree pubbliche);
- fasce di sicurezza non inferiori a metri 20 attorno a fabbricati, infrastrutture, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

**2.2** Aree e fondi degradati e abbandonati: I terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado di costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti.

**2.3** Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette: Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

**2.4** Smaltimento del materiale di risulta: Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito sia all'esterno di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

**2.5** Abbruciamento sul posto del materiale di risulta: In alternativa allo smaltimento di cui al precedente punto 2.4, è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

a) che l'area in cui procedere all'abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi, come definiti dall'art. 4 della L.R. 16/1996, e delle aree naturali protette di cui alla L.R. 14/1988, e che l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

b) che l'attività di abbruciamento non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 luglio al 15 settembre, mentre nei periodi compresi tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

c) che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;

d) che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;

e) che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);

f) che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 06:00 alle ore 09:00 — orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza — verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;

g) che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

h) che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

### **3 – Estensione degli obblighi**

**3.1.** Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).

**3.2.** Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

### **4 – Procedimento amministrativo**

**4.1.** Decorso il termine indicato dal punto 1.1 e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata — anche nel corso del procedimento di cui appresso — da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 6), l'Amministrazione comunale, per mezzo dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio per provvedere, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, graduato in relazione all'estensione delle aree e alla complessità degli interventi necessari.

### **5 – Vigilanza**

**5.1.** Gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

### **6 – Sanzioni**

**6.1.** A carico dei soggetti inadempienti individuati, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) in caso di accertata esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio previste dall'art. 1, comma 3, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 (art. 10 Legge 21 novembre 2000 n. 353), salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;

b) in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 4, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7-bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

c) in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

d) in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), b) e c), si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 (art. 10 Legge 21 novembre 2000 n. 353), salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;

e) in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all'art. 2, comma 5, lett. d), e), f), g), h), si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7-bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

**6.2.** L'Ufficio Comunale di Protezione Civile provvede, entro 30 giorni dalla segnalazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale o di altro corpo di polizia operante sul territorio, all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, dandone comunicazione ai proprietari interessati, alla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, e pubblicando l'elenco aggiornato sul sito istituzionale del Comune, al fine di assicurare la piena conoscibilità dei vincoli previsti dalla medesima norma.

**6.3.** L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo permanente, che perdura fino all'avvenuta esecuzione degli interventi prescritti.

**6.4.** In caso di mancata esecuzione degli interventi di pulizia, l'accertamento della permanenza della violazione potrà comportare l'irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative fino all'avvenuta regolarizzazione.

**6.5.** La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; l'autorità amministrativa competente è il Sindaco.

## **7 – Responsabilità**

**7.1.** Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili, per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423-bis, 424, 449 e 650 del Codice Penale.

## **8 – Pubblicazione**

**8.1.** La presente ordinanza è pubblicata:

- all'Albo Pretorio online del Comune;
- sul sito istituzionale;
- mediante diffusione alla cittadinanza.

**8.2.** Copia della presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefettura di Catania;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Città Metropolitana di Catania;
- Distaccamento Corpo Forestale di Nicolosi;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania;
- Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo;
- Polizia Locale di Camporotondo Etneo;
- Area Tecnica del Comune di Camporotondo Etneo.

## **9 – Decorrenza e validità**

**9.1.** La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 31 ottobre 2026, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.

**9.2.** Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sia degli organi di polizia a competenza statale sia della Polizia Locale comunque operanti sul territorio amministrativo del Comune di Camporotondo Etneo, sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza ed applicare le relative sanzioni e procedure connesse.

**9.3.** Avverso il presente provvedimento è possibile fare ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Catania, o in alternativa entro 120 giorni al

Presidente della Regione Siciliana.

Camorotondo Etneo, 09-04-2026

**IL SINDACO**  
DOTT. FILIPPO ANDREA SALVATORE RAPISARDA

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005